



PROPOSTA DI CONVENZIONE TRA LA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO "S. VINCENZO DE' PAOLI" DI CASAGIOVE ED IL SOCIO/CLIENTE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI E/O ATTIVITÀ A CONDIZIONI AGEVOLATE A FAVORE DEI SOCI DELLA BANCA

CON LA PRESENTE SCRITTURA PRIVATA TRA

1) La Banca di Credito Cooperativo "S. Vincenzo de' Paoli" di Casagiove, con sede legale in Casagiove (CE), alla via Madonna di Pompei, n.4, P.I. 00094970613, in persona del legale rappresentante pro tempore, il Presidente dott. Valentino Granti, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Istituto (in seguito anche solo indicata come "BCC");

2) DE ROSA GENARO (GENERALI ITALIA ASSICURAZIONI)  
con sede/domicilio in CASERTA alla via E. MONETA n. 1  
(di seguito indicata come "Parte");

CF 121215101110181518161051 P.I. 012181814181910611161

Socio della BCC n. \_\_\_\_\_

Non Socio

PREMESSO CHE

La BCC, in ragione delle finalità statutarie, intende favorire convenzioni con propri Soci/Clienti che siano titolari di società, ditte e/o svolgano attività professionale sul territorio al fine di consentire alla molteplicità dei propri Soci di fruire delle attività, prestazioni e servizi dei soggetti convenzionati a condizioni agevolate rispetto al mercato.

La Parte operante nei predetti settori, in particolare svolge attività di \_\_\_\_\_

con accreditata professionalità, si è dichiarata disponibile a svolgere la propria attività in convenzione con la BCC a favore dei Soci  
Ciò premesso,

**SI CONVIENE**

ART. 1

La BCC promuoverà, presso i propri Soci, l'attività della Parte e le condizioni di favore dalla stessa praticate in virtù della presente convenzione. L'attività di divulgazione della sussistenza del rapporto in convenzione avverrà con modalità e

tempi scelti nella massima discrezionalità da parte della BCC, che avrà la facoltà di promuovere contemporaneamente tutti i soggetti aventi rapporti di convenzione.

#### ART. 2

Nella determinazione delle tariffe, prezzi e condizioni la Parte si impegna a comunicare annualmente eventuali modifiche alla tipologia ed entità delle agevolazioni riservate ai Soci che, se non comunicate entro il 31.12 dell'anno in chiusura, si intenderanno rinnovate. Per avvalersi di tali agevolazioni il Socio dovrà recarsi presso una delle sedi operative e/o recapiti della società/ditta o del professionista e dimostrare la propria qualità di Socio della BCC.

#### ART. 3

La Parte, a seguito dell'approvazione della presente proposta, si impegna a garantire che i prodotti e/o servizi offerti ai fruitori della convenzione saranno eseguiti a perfetta regola d'arte, mediante personale qualificato e strumentazione e/o attrezzature conformi e regolari. Il soggetto convenzionato si impegna, altresì, a rendere ben evidente all'interno dei propri locali la sussistenza del rapporto di convenzione anche mediante l'esposizione di materiale informativo che potrà essere reso disponibile dalla BCC, oltre a fornire report periodici, almeno trimestrali, da inoltrare all'indirizzo e-mail [convenzioni@bancadicasagrove.it](mailto:convenzioni@bancadicasagrove.it), sull'attività svolta in favore dei Soci BCC (numero delle prestazioni, nominativi dei Soci aderenti, tipologia di attività prestata e quanto altro necessario e/o richiesto dalla BCC).

#### ART. 4

La Parte si impegna a non realizzare accordi o convenzioni con altre Banche di Credito Cooperativo. Diversamente, la presente convenzione non impone alcun vincolo di esclusiva per la BCC, che potrà liberamente stipulare convenzioni con altri operatori del settore.

#### ART. 5

La presente convenzione ha durata di anni 2 e produce i sui effetti a decorrere dalla comunicazione scritta di accettazione che verrà inoltrata all'indirizzo PEC del convenzionato e cesserà di produrre i sui effetti automaticamente allo scadere del periodo pattuito di anni 2 o ai venti meno, per la Parte, della condizione di Cliente della BCC.

#### ART. 6

La BCC non si assume alcuna responsabilità ed onere per eventuali insolvenze generate dalla transazione tra il soggetto convenzionato e la Parte ovvero per eventuali danni che dovessero essere causati a terzi usufruenti delle agevolazioni di cui alla presente convenzione nella fruizione e/o utilizzo di servizi e/o beni.

#### ART. 7

I prodotti/servizi e le prestazioni offerte in convenzione sono riportati nella Tabella A allegata alla presente proposta di convenzione.

Nella suddetta Tabella A sono indicate le condizioni di favore riservate ai Soci.

#### ART. 8

La parte autorizza la Banca ad effettuare il trattamento dei propri dati personali per finalità strettamente connesse all'esecuzione della presente convenzione all'uso sottoscrivendo apposito "modulo privacy".

## TABELLA A

PRODOTTO E/O SERVIZIO OGGETTO DELLA CONVENZIONE:

PRODOTTI ASSICURATIVI QUALI: REX - INFORSUDI -  
MALATTIA - RGT - CASA - PREVIDENZA - RISPARMIO -  
TIBETUSSIONE - CAVAROLI - ALTRO

CONDIZIONI DI FAVORE PER IL SOCIO:

SCOUT REX F.I.D. AL 25%  
SCOUT INCUBA/FIORO AUTO 10%

CONDIZIONI DI FAVORE PER IL GIOVANE SOCIO:

NOTE:

L'IMPEGNO E' QUELLO CHE, ATTRAVERSO LA  
CONSULENZA GRATUITA, TROVARE SOLUZIONI  
ASSICURATIVI DI FAVORE PER I SOCI E  
LORO FAMILIARI, CHE SI CONCRETIZZA  
IN UN VANTAGGIO ECONOMICO

La presente rappresenta una proposta di convenzione con seguita una formale conferma scritta

Casagrove, il 29/11/2015

Generali Italia S.p.A.  
Divisione INA Assitalia  
Agenzia Generali di Caserta

La Parte  
(bando e firma)

Banca di Credito Cooperativo  
"S. Vincenze de' Paoli"

di Casagrove

Il Presidente Valterico Orfini

